IMPRESE E PROFESSIONISTI: SCADENZE E NUOVI ADEMPIMENTI

Dichiarazione Iva Tardiva

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Dichiarazione Iva Tardiva

Decreto legge 17/03/2020 n. 18

Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.....

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Dichiarazione Iva Tardiva

Decreto Presidente della Repubblica 22/07/1998 n. 322

Art. 8. Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti

1. Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in via telematica ....

6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7 e 9, e all'articolo 3.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Dichiarazione Iva Tardiva

Decreto Presidente della Repubblica 22/07/1998 n. 322

Art. 2. Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

7. Sono considerate **valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine**, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Dichiarazione Iva Tardiva

L'art. 62 del DL 18/20 ha sospeso, tra l'altro, il termine di presentazione delle Dichiarazioni Iva 2020

↓

Per effetto di tale sospensione la scadenza originaria del 30 aprile è stata spostata al 30 giugno

↓

I 90 gg per la presentazione della dichiarazione tardiva scadono il 28 settembre

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Dichiarazione Iva Tardiva - Come sanare l'omessa dichiarazione

Il contribuente che non ha rispettato la scadenza del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione, dovrà entro il 28 settembre 2020:

- presentare la dichiarazione omessa;
- pagare la sanzione di 25 euro (1/10 di 250 euro) e versarla con F24 utilizzando l'apposito codice tributo "8911". L'anno da indicare nell'F24 è l'anno in cui la violazione è stata commessa e non quello a cui si riferisce la dichiarazione per cui nel nostro caso andrà indicato l'anno 2020;
- Può inoltre versare, se dovute, le imposte;

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Dichiarazione Iva Tardiva - Come sanare l'omessa dichiarazione

Il contribuente che non ha rispettato la scadenza del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione, dovrà entro il 28 settembre 2020:

- versare la sanzione ridotta per il tardivo versamento delle stesse (ravvedimento non più ad 1/8 ma ad 1/7)
- pagare gli interessi legali dovuti sui tardivi versamenti calcolati pro rata temporis.

NB. L'Ade non ha mai confermato la scadenza tardiva del 28 settembre!!

Compensazioni in F24 in presenza di ruoli scaduti superiori a €1.500

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto di compensazione

Decreto legge 31/05/2010 n. 78

Art. 31 **Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui **all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, **iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento**.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto di compensazione

Circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011,

- ✓ I debiti iscritti a ruolo debbono essere relativi ad imposte erariali, intendendo per tali le imposte dirette, l'IVA, e le altre imposte indirette (**compresa quella di registro**), l'IRAP, le addizionali ai tributi diretti (**comunali e regionali**), nonché le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili,
- ✓ Rimangono escluse **i contributi di qualsiasi natura, i tributi locali e le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo** sotto forma di credito di imposta, anche se indicate nella sezione Erario del Mod. F24.
- ✓ Sono dunque escluse le **imposte comunali, come ad esempio l'ICI (IMU) e rimangono fuori anche i contributi previdenziali, nonché gli eventuali premi INAIL o le contravvenzioni stradali,** che pure vengono riscosse con il sistema dell'iscrizione a ruolo.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto di compensazione

Circolare n. 13/E del 2011

- La preclusione alla compensazione disposta dall'art. 31, comma 1 **vale non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente al 1° gennaio 2011** per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto di compensazione

- La preclusione **non opera** nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
- La norma non presenta distinzioni riguardo ai ruoli **ordinari o straordinari** e alle iscrizioni a ruolo a titolo **definitivo** o a titolo **provvisorio** (elemento dirimente è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo)
- Nel limite pari a 1.500 euro devono essere inclusi anche gli **oneri accessori** e quindi, oltre alle imposte, anche le sanzioni, gli interessi, gli aggi e le altre spese collegate al ruolo.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto di compensazione

La preclusione **non opera** con riferimento a taluni crediti del sostituto imposta, per esempio:

- Rimborsi da assistenza fiscale (Risoluzione 04/08/2015 n. 73/E)
- Bonus 100 euro (ex Renzi)

La preclusione **riguarda** quasi tutti i crediti d'imposta introdotti durante il periodo emergenziale, per esempio:

- Credito d'imposta botteghe e negozi
- Credito d'imposta locazioni
- Credito d'imposta sanificazione
- Ecc

La preclusione **non opera con riferimento all'art. 121 del DL 34/2020 (cessione/sconto Superbonus)**

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Divieto di compensazione

Decreto legge 31/05/2010 n. 78

Art. 31 **Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi**

In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la **sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti** a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e **non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato**;

Contributo a fondo perduto - Agenzie di viaggio - Tour operator

Aspetti normativi

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77

Articolo 182 – comma 1

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Al fine di sostenere le **agenzie di viaggio e i tour operator** a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di **25 milioni di euro per l'anno 2020.**

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Beneficiari delle misure di sostegno per il settore turistico

Articolo 2 – comma 1

Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i tour operator che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitano **attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.11 e 79.12.**

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Beneficiari delle misure di sostegno per il settore turistico

Articolo 2 – comma 2

I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1;

b. essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;

c. avere sede legale in Italia;

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

d. essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

e. essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

f. non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;

h. assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Modalità di fruizione delle misure di sostegno per il settore turistico

Articolo 3 – comma 2

Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Turismo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Domanda telematica di accesso al contributo

Articolo 3 – comma 2

I soggetti interessati presentano **domanda di contributo, in via telematica**, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nel avviso medesimo.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Nella domanda i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

a. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b. la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;

c. i ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;

d. l'importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Ammontare del contributo

Articolo 3 – comma 2

L'ammontare del contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Ammontare del contributo

Articolo 3 – comma 2

Ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente	20%
Ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente	15%
Ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente	10%
ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (Tetto massimo **non previsto**)	5%

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Ammontare del contributo

Articolo 3 – comma 4

- Il contributo a fondo perduto "turismo" agenzie di viaggio e tour operator **integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020**; di conseguenza, la base di calcolo per la determinazione del contributo teorico spettante individuata al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 25 D.L. 34/2020.
- Il contributo non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Criticità

Articolo 3 – comma 5

Qualora il **totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili** per le finalità di cui al presente decreto sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, **la Direzione generale Turismo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.**

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Decreto nr. 403 del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2020

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator.

Revoca e controlli

Articolo 4

Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 o i dati relativi al contributo di cui all'articolo 3 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Turismo, la revoca del contributo assegnato, con **recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.**

A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche **accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.**

Contributo a fondo perduto - Agenzie di viaggio - Tour operator

Aspetti operativi

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

- Con **avviso pubblico del 15 settembre 2020** il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha reso noto le modalità operative per effettuare la richiesta del contributo.
- I **soggetti interessati dovranno presentare le istanze mediante una procedura dedicata**, funzionante via web, raggiungibile all'indirizzo https://sportelloincentivi.beniculturali.it .

TERMINI: Dalle ore 10 del 21 settembre 2020 e entro le **ore 17.00 del 9 ottobre 2020.**

Requisiti tecnici

I soggetti richiedenti devono disporre:

- Di **SPID o CNS** per accedere alla piattaforma, al fine di compilare e presentare la domanda di accesso al contributo o di delegare un soggetto terzo alla presentazione della stessa;
- Di **firma digitale per la sottoscrizione dell'istanza** (che viene generata in PDF, firmata, e ricaricata sulla piattaforma web).

Requisiti tecnici

Tramite la piattaforma *https://sportelloincentivi.beniculturali.it*

- L'utente viene identificato con SPID o CNS;
- E' possibile, una volta effettuata l'identificazione, delegare un soggetto terzo alla presentazione dell'istanza;

Tramite piattaforma si compila l'istanza telematica:

- fornendo autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relative al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
- inviare all'Amministrazione l'istanza **firmata digitalmente dal rappresentante dell'impresa o dal delegato**, con conseguente ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF, oltre al protocollo di entrata.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Istanze correttive

- ✓ Nel caso fosse necessario procedere alla presentazione di una seconda istanza, correttiva della prima, lo sportello acquisirà quest'ultima sostituendola alla prima;
- ✓ E' possibile presentare più di una istanza correttiva
- ✓ Ogni nuova istanza presentata va a sostituirsi alla precedente

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Dati dei quali occorre disporre:

- ✓ Fatturato / corrispettivi del periodo 23 febbraio 2019 – 31 luglio 2019;
- ✓ Fatturato / corrispettivi del periodo 23 febbraio 2020 – 31 luglio 2020;
- ✓ Ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente a quello di emanazione del decreto;
- ✓ Ammontare del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 34/2020.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La piattaforma

- Effettuata l'autenticazione pre-valorizzazione le informazioni relative all'impresa richiedente, estratte e certificate dal registro delle imprese;
- Effettua in automatico alcuni controlli preliminari (codice ATECO), bloccando l'accesso alla compilazione dell'istanza da parte delle imprese che non soddisfino i requisiti di ammissibilità direttamente riconducibili alle informazioni detenute dalla banca dati del Registro delle imprese

Calcola il contributo virtualmente spettante in base ai dati inseriti

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

CFP Agenzie di Viaggio e Tour Operator

- L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Direttore Generale Turismo a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute, entro il termine di **30 giorni lavorativi dalla data ultima di presentazione delle istanze**.

- Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, che dovessero comportare rettifiche al decreto di erogazione.

- L'erogazione del contributo ai beneficiari è effettuato subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 601/1973, secondo le disposizioni vigenti.

Nota bene!

La presentazione dell'istanza non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.

L'erogazione del contributo è subordinata alle disponibilità presenti in bilancio.

La concessione del beneficio è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fattura elettronica - Nuovo tracciato obbligatorio dal 2021

Utilizzabile dal 1 ottobre 2020

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La nuova e-fattura

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020

A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, accetta le fatture elettroniche predisposte con tracciato vecchio e nuovo.

Dal 1 ottobre 2020 saranno in vigore esclusivamente le nuove specifiche.

Emergenza COVID

Rinvio disposto con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020

La nuova e-fattura

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020

- **Fino al 30 settembre 2020** l'unico tracciato telematico valido è quello stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modifiche, versione 1.5 (attuale);
- A **partire dal 1° ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 sarà possibile inviare fatture elettroniche predisposte secondo le nuove specifiche**, introdotte dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 (specifiche versione 1.6), e modificate con Provvedimento 20 aprile 2020 prot. 166579/2020 (versione 1.6.1.). In questo lasso di tempo, il Sistema di Interscambio accetterà sia le fatture predisposte secondo le "vecchie" specifiche versione 1.5, che quelle predisposte in osservanza della versione 1.6.1;

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La nuova e-fattura

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020

- A **partire dal 1° gennaio 2021, il tracciato previsto dalle specifiche versione 1.5 non sarà più utilizzabile**, e dunque tutti i contribuenti dovranno essere in grado di predisporre le fatture elettroniche secondo le nuove previsioni (versione 1.6.1).

Modifiche ai codici natura IVA

Specifiche versione 1.5	Specifiche versione 1.6.1.
N1 escluse ex art.15	= N1 escluse ex art.15
N2 non soggette	➢ N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ➢ N2.2 non soggette – altri casi

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Modifiche ai codici natura IVA

Specifiche versione 1.5	Specifiche versione 1.6.1.
N3 non imponibili	➢ N3.1 non imponibili – esportazioni ➢ N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie ➢ N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino ➢ N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ➢ N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento ➢ N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Modifiche ai codici natura IVA

Specifiche versione 1.5	Specifiche versione 1.6.1.
N4 esenti	= N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura	= N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Modifiche ai codici natura IVA

Specifiche versione 1.5	Specifiche versione 1.6.1.
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti	➢ N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero ➢ N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro ➢ N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile ➢ N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari ➢ N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici ➢ N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi ➢ N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico ➢ N6.9 inversione contabile – altri casi

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Modifiche ai codici natura IVA

Specifiche versione 1.5	Specifiche versione 1.6.1.
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)	= N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Modifiche al «Tipo Documento»

Specifiche 1.5 (Attuali)

TD01 Fattura	** NOVITA' versione 1.6.1. **
TD02 Acconto/Anticipo su fattura	Invariato
TD03 Acconto/Anticipo su parcella	Invariato
TD04 Nota di Credito	Invariato
TD05 Nota di Debito	Invariato
TD06 Parcella	Invariato
TD20 Autofattura «denuncia»	Invariato

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Modifiche al «Tipo Documento»

Specifiche 1.6.1

Aumenta il grado di dettaglio

- Fatture immediate
  Fatture differite
- Codifiche dedicate a autofatture e integrazione reverse charge
- Codifiche dedicate a operazioni specifiche

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La nuova e-fattura

TD01

Dal 2021 si utilizzerà solo per:

Fattura Immediata

- No differita
- No autofattura
- No integrazione IVA
- No cessione di cespiti
- No operazioni per le quali sia precisata una codifica dedicata

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

La nuova e-fattura

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero – (Esterometro?)

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari – (Esterometro?)

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 – (Esterometro?)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con Versamento dell'IVA

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

La nuova e-fattura

Tipologie di documento dedicate alle fatture differite

TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) - ENTRO IL GG 15 DEL MESE SUCCESSIVO

TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. B - ENTRO IL MESE SUCCESSIVO

Tipologia specifica dedicata alla cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)

Tempi di trasmissione dettati dal «tipo documento»

Esempio: Cessione di bene DDT datato giorno "x"	**TD01** - Fattura immediata, data "x", trasmissione telematica entro 12 giorni da "x" **TD24** - Fattura differita, data e trasmissione telematica entro il giorno 15 del mese successivo ad "x"
Esempio Prestazione di servizi effettuata il giorno "x", supportata da idonea documentazione (es. notula, verbale di intervento)	**TD01** - Fattura immediata, data "x", trasmissione telematica entro 12 giorni da "x" **TD24** - Fattura differita, data e trasmissione telematica entro il giorno 15 del mese successivo **a quello in cui si verifica l'effettuazione dell'operazione ex art. 6 D.P.R. 633/72**

Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti - Scadenza dell’1.10.2020 per le imprese

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Un obbligo ormai non più procrastinabile

L'art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto "Semplificazioni", come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120

↓

Ha introdotto **sanzioni** per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza

↓ Obiettivo?

Favorire la semplificazione e una maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Cosa si intende per domicilio digitale?

Il domicilio digitale è (art. 1 co. 1 lett. n-ter del D.lgs.. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale):

- un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
- o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE 23.7.2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

L'indirizzo Pec dunque costituisce solo una delle modalità attraverso cui adempiere a tale obbligo. Tuttavia, non essendo ancora state definite la norme tecniche di attuazione a livello europeo del SERCQ, l'indirizzo pec costituisce attualmente l'unica modalità.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Obbligo per le imprese

Entro il 1° Ottobre le imprese dovranno regolarizzare la propria posizione comunicando il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese.

L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni **sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Obbligo per le imprese

Chi sono i soggetti obbligati?

- le imprese già costituite in forma societaria (nuovo co. 6 dell'art. 16 del DL 185/2008);
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale (nuovo co. 2 dell'art. 5 del DL 179/2012);
- le imprese individuali e in forma societaria di nuova costituzione (artt. 5 co. 2 del DL 179/2012 e 16 co. 6-bis del DL 185/2008).

Pesante regime sanzionatorio

Previste sanzioni rilevanti per gli inadempienti

Imprese di nuova costituzione:

- Nessuna sanzione, tuttavia saranno impossibilitate a completare l'iscrizione al registro in assenza del domicilio

Imprese già costituite in forma societaria:

- sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro);
- si vedranno assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all'art. 8 co. 6 della L. 580/93.

Imprese individuali:

- previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro);
- si vedranno assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo https://impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all'art. 8 co. 6 della L. 580/93.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Domicilio inattivo

Qualora il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese dovesse rilevare un domicilio inattivo, anche su segnalazione

↓

Chiede di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.

↓

Decorsi i 30 giorni, cancellazione vecchio domicilio

↓

Irrogazione sanzioni

↓

Assegnazione nuovo domicilio

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Obbligo anche per i professionisti

L'obbligo vale anche per i professionisti, tuttavia senza l'introduzione di un termine come nel caso delle imprese

Ai sensi dell'art. 16 co. 7-bis del DL 185/2008, al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale, il Collegio o Ordine di appartenenza:

- invia una diffida ad adempiere **entro 30 giorni;**
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall'Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

<u>Il termine parte dunque da quando l'ordine di appartenenza invia la diffida</u>

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Quali sono gli step da seguire per evitare sanzioni?

- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC)
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese.
- in mancanza di un domicilio digitale (ex PEC) attivo richiederlo ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro Imprese tramite la procedura semplificata e totalmente gratuita "Pratica Semplice - iscrizione PEC" disponibile online al seguente indirizzo web: *https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action*

Come verificare l'iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese?

- Consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente **dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS);**
- ricercare l'impresa sul sito *www.registroimprese.it* (ricercare con nome impresa) e fleggare "non sono un robot" in corrispondenza del campo PEC.

Comunicazioni FATCA e CRS entro il 30 settembre

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 30.6.2020 n. 155

Con il comunicato del 30 giugno 2020 il Ministero dell'Economia e Finanze ha spostato al 30 settembre l'obbligo di comunicazione delle informazioni da scambiare con gli altri Stati membri UE (sulla base della direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC2), con gli altri Paesi non UE (sulla base del Multilateral Competent Authority Agreement firmato il 29 ottobre 2014), con gli Stati Uniti (nell'ambito dell'accordo intergovernativo ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 relativo alla implementazione della legislazione FATCA).

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Quali soggetti obbligati?

1° verifica: Verificare l' esistenza nei propri archivi di rapporti finanziari con soggetti (sia PF che legal entities in relazione al beneficiario effettivo) fiscalmente residenti in paesi aderenti allo scambio di cui all'allegato C) del D.M. 28/12/2015 + US citizens secondo D.M. 6/8/2015

2° verifica: L'ente è un operatore finanziario tenuto all'invio in base all'art. 1 lettera n) del D.M. 28/12/2015 e art. 1 D.M. 6/8/2015?

3° verifica: L'ente ha un rapporto rilevante oggetto di comunicazione secondo le categorie definite dall'art. 1 del D.M. 28/12/2015 e del D.M. 6/8/2015 ?

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Cosa comunicare?

Conti di Deposito

Conti di Custodia

Contratti finanziari, cui sono inclusi i **Contratti di Assicurazione** e i **Contratti di Rendita**

Riferiti a soggetti fiscalmente residenti in paesi aderenti allo scambio di cui all'allegato C) del D.M. 28/12/2015 + US citizens secondo D.M. 6/8/2015.

PLAY SOLUTION

FISCALFOCUS

Cosa comunicare?

Oltre ai dati dei titolari dei conti, i dati da comunicare sul rapporto finanziario sono:

- Il numero del conto
- Il saldo finale
- I pagamenti e gli accreditamenti relativi a: - Dividendi - Interessi e Altri proventi, compresi rendite, arretrati e pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non partecipanti - Corrispettivi lordi per vendita, riscatti e rimborsi

Comunicazioni di nuovi dati

Comunicazioni sostitutive di nuove dati

Comunicazioni di assenza di dati

N.B. Per quanto riguarda il CRS anche in assenza di Dati da indicare, i soggetti obbligati dovranno comunque